

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE  
LIGURIA



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

## PROTOCOLLO D'INTESA PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST COVID

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), codice fiscale e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in P.le Pastore 6, Roma, rappresentato da nella qualità di Direttore regionale Liguria, (nel prosieguo: INAIL)

E

L'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Via A. Bertani, n. 4 - 16125 Genova, codice fiscale n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata "ASL3", in persona del Delegato del Direttore Generale

Premesso che

- L'art. 12 della Legge 11.3.1988 n. 67 prevede che INAIL e le Regioni – attraverso le proprie reti pubbliche sanitarie - possano attivare nell'ambito dei rapporti convenzionali, intese mirate all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali" in coordinamento con le Aziende sanitarie locali;
- L'art. 95 della legge n.23.12.2000 n. 388 prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il completo recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- In data 6 settembre 2019 INAIL e la Regione Liguria hanno rinnovato il protocollo di intesa con le quali si sono impegnate reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici ed agli assistiti del Servizio Sanitario nazionale, secondo le disposizioni sopra indicate e nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato – Regioni – Inail, nell'ambito dell'erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle proprie strutture istitutive del sistema sanitario pubblico allargato;

- Pur essendo cessata l'emergenza sanitaria le parti concordano sulla permanenza della utilità di proseguire nelle attività di cui all'art. 17 bis D.L.17.3.2020 n.18, inclusa la comunicazione dei dati personali, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni di diagnosi e assistenza sanitaria dei contagiati da COVID -19.

Preso atto che

- L'infezione da SARS-CoV-2 in tutta la Liguria ha colpito al 31 Luglio 2022 oltre 535.089 persone di cui oltre 14.500 contagi denunciati in occasione di lavoro;
- L'art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede, tra l'altro, che i casi accertati di infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro sono tutelati dall'INAIL quale infortunio sul lavoro per i soggetti e le attività assicurate;
- Nei soggetti affetti da COVID-19, soprattutto quelli per cui si è reso necessario il ricovero ospedaliero, sono possibili ripercussioni non solo a carico dell'apparato cardiovascolare e respiratorio (che rappresentano quelli maggiormente compromessi dall'infezione) ma anche a carico di numerosi altri organi ed apparati, con quadri clinici variabili, compresi gli aspetti psicologici, che possono necessitare di programmi personalizzati di riabilitazione da inquadrare, pertanto, in un'ottica multidisciplinare;
- ASL 3 ha avviato in via sperimentale un progetto di riabilitazione dei pazienti guariti da COVID-19 per i quali si renda necessaria una "presa in carico tempestiva", al fine di massimizzare e accelerare il recupero funzionale per un più efficace reinserimento nell'ambiente di vita e di lavoro;
- L'INAIL è un ente di erogazione di prestazioni sanitarie, che affianca e integra il Servizio sanitario nazionale. È comune intento delle parti agire in una logica di rete, coordinando le proprie attività e realizzando sinergie che comportino un miglioramento delle prestazioni rese ai cittadini, in una ottica di razionalizzazione e di appropriatezza dei rispettivi ambiti di intervento;

tanto premesso le parti concordano quanto segue:

#### Art. 1 Oggetto

Il presente protocollo d'intesa ha per oggetto una collaborazione fra ASL3 e INAIL finalizzata all'erogazione da parte di ASL3 di prestazioni riabilitative agli infortunati colpiti da COVID-19 in una logica di rete dei servizi sanitari pubblici volta a perseguire il massimo e tempestivo recupero funzionale per l'utente, ottimizzando la gestione delle risorse.

## Art. 2 Impegni delle Parti

Entrambe le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto e in particolare per la elaborazione e analisi dei relativi dati.

Nell'ambito della collaborazione, ASL3 si impegna ad inserire nel proprio "Programma di Presa in Carico Multidisciplinare" destinato ai pazienti guariti da COVID 19 già operativo presso la sede del DSS 9 (Fiumara) gli infortunati segnalati da INAIL, secondo le modalità che saranno concordate fra le parti, con specifica procedura operativa, che regolerà le modalità di accesso alle strutture di ASL 3.

L'INAIL si impegna a segnalare tempestivamente ai soggetti infortunati guariti da COVID-19 che necessitano di un percorso riabilitativo la possibilità di intraprenderlo presso la ASL3 e a definire insieme ad ASL3 il flusso comunicativo volto alla celere presa in carico dei lavoratori nonché a mettere a disposizione le proprie professionalità sanitarie.

Entrambe le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto promuovendo lo scambio di informazioni finalizzato alle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

## Art. 3 Oneri delle prestazioni

Le prestazioni riabilitative saranno erogate senza oneri diretti a carico delle parti, trattandosi di prestazioni rientranti nei LEA ed esenti dalla compartecipazione alla spesa esclusivamente per gli infortunati di cui alla Codifica L03 E L04.

## Art. 4 Flussi e rendicontazione

ASL 3 provvederà a rendicontare l'attività ambulatoriale svolta, secondo le modalità già in essere mediante la registrazione delle prestazioni erogate.

## Art. 5 Durata

Il presente protocollo d'intesa, ha durata di due anni decorrenti dal 28/08/2022 al 27/08/2024.

Entrambe le parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso in via anticipata, da esercitarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con PEC o raccomandata A.R.

Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportarvi modifiche in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al protocollo d'intesa recepita con formale delibera.

#### Art. 6 Tutela della privacy

Le parti assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e norme di armonizzazione.

Le parti sono Titolari autonomi per gli ambiti di competenza per Il Trattamento Dati e, in particolare, avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione del presente protocollo d'intesa siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa. All'uopo, le parti provvederanno ad impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la sicurezza e la riservatezza in relazione alle notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dell'attività di collaborazione e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

#### Art. 7 Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Genova.

#### Art 8 Trasparenza e Anticorruzione

Nell'esecuzione del presente protocollo d'intesa, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.l.gs. 25/05/2016 n. 97, e D.l.gs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di

cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 9  
Norme residuali

Il presente atto, a valere quale scrittura privata non autenticata tra le parti, viene redatto in duplice originale.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

L'imposta di bollo, se dovuta, verrà assolta da INAIL.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

Il presente protocollo d'intesa potrà essere registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131 e dall'articolo 1 della Tabella allegata al medesimo Decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, li 21 settembre 2022

ASL3

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3  
Il Delegato del Direttore Generale

INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli Infortuni sul Lavoro  
Direttore regionale Liguria